

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 MARZO 1976

Presidenza del Presidente SCELBA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (2242):

PRESIDENTE . . .	Pag. 357, 360, 361 e <i>passim</i>
CALAMANDREI	360, 361
CATTANEI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	363
OLIVA, relatore alla Commissione	357, 360 361 e <i>passim</i>
RUSSO	360, 362

La seduta inizia alle ore 9,55.

V A L E N Z A , f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (2242)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 11 aprile 1955, numero 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio ».

O L I V A , relatore alla Commissione. Riprendo, soltanto per un'informazione della Commissione, l'argomento, ricordando di aver fornito un piccolo sussidio preparando un testo a fronte.

Con questo provvedimento si vuole modificare la legge 11 aprile 1955, n. 288, che detta norme in tema di autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio. Premetto che le modifiche sono suggerite dall'esperienza che è stata vissuta in questo lasso di tempo e riguardano gli articoli 1 e 2 della legge.

L'articolo 1 prevedeva, alla lettera *a*), la concessione di tre categorie di sovvenzioni: premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri e cittadini italiani residenti stabilmente all'estero, che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico; alla lettera *b*), premi e sussidi — quindi esclusione di borse di studio — a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerca, quando il Ministero degli affari esteri ne ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali; alla lettera *c*), sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute ai fini di cui alle lettere *a*) e *b*).

Quindi, fermi restando i fini comuni di studio o di perfezionamento o di ricerca scientifica, le prime due categorie di sovvenzioni riguardano rispettivamente coloro che vengono in Italia e coloro che si recano fuori dall'Italia, mentre la terza categoria, parlando di istituzioni italiane, presuppone si tratti sia di quelle con sede in Italia, quanto delle altre operanti all'estero ai fini di cui alle lettere precedenti.

Vorrei ricordare che i maggiori ostacoli vennero proprio dall'applicazione dell'ultima lettera, perchè qui si parla di istituzioni italiane legalmente riconosciute, il che può valere per definire una categoria di enti in Italia ma, per tutte le iniziative all'estero, parlare di legale riconoscimento significa precludere la possibilità operativa del Ministero, laddove questo non ricorra e non possa ricorrere, per la diversità degli ordinamenti giuridici, a questa caratteristica. La proposta del Governo è stata allora quella di completare la definizione di queste tre categorie, estendendo la possibilità di operare nell'ambito della terza categoria.

Per la prima categoria, cioè dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani residenti al-

l'estero che vengono in Italia, si è suggerito, da parte del Governo — mi pare giustamente — di aggiungere: « o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei », perchè i cittadini residenti all'estero di per sè implicherebbero la qualificazione di cittadini che, per vari motivi, abitano all'estero e restano così escluse tutte le famiglie dei lavoratori dei quali non si può dire che risiedano all'estero, ma vi hanno una dimora per motivi di lavoro temporanei. Quindi, per evitare una esclusione dei familiari dei nostri lavoratori emigrati, il Governo suggerisce di introdurre questa dizione.

Per quanto riguarda i cittadini italiani che si recano invece all'estero a scopo di studio, in pratica è rimasto, secondo la proposta del Governo, il testo della vecchia legge.

Quanto ai sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute, si prevedono due lettere, di cui una per i sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali, ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrispondere tali sussidi in base ad accordi od intese; poi si è introdotta una nuova categoria, perchè attraverso gli accordi culturali si è previsto che istituzioni ed organismi internazionali abbiano, in senso plurinazionale, il compito di sovrintendere o rendere possibile questo movimento di cultura e ricerca.

Quanto agli enti italiani, si è tolta la dizione: « istituzioni legalmente riconosciute », introducendone un'altra ritenuta dal Governo più elastica, che riguarda enti italiani che perseguono gli scopi di cui alla lettera *a*).

Aggiungendo « per attività assistenziali a favore di cittadini italiani residenti all'estero che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici », si è cercato di aprire la strada ad una possibilità di assistenza, anche se la parola « assistenziali » è un'espressione impropria, in quanto non significa soltanto la fornitura di vitto ed alloggio, ma anche la fornitura di libri, l'assistenza presso gli organi universitari e così via.

A questo punto della discussione, l'onorevole Presidente, avendo rilevato alcune imperfezioni formali o qualche superfluità o ridondanza di espressione nel testo del Governo, ha proposto un emendamento con il quale, mantenendo le quattro categorie proposte

dal Governo, ha suggerito dei perfezionamenti. Per esempio, dove il testo del Governo dice, alla lettera *a*): « ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei », ha ritenuto opportuno togliere la parola « temporanei » perchè, parlandosi di dimoranti, nel concetto stesso di dimora, contrapposto a residenza, è implicito il carattere di temporaneità.

Alla lettera *b*) si cerca di abbreviare la dizione piuttosto lunga: « premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio, di perfezionamento, di ricerca », dicendo soltanto: « per gli scopi indicati alla lettera precedente ».

« Sussidi ad organizzazioni internazionali » sostituisce la dizione: « ad istituzioni ed organismi ». Alla lettera *d*), dove si prevedono sussidi ad istituzioni italiane, si suggerisce la dizione: « aventi sede in Italia o all'estero e che comprendano, tra i loro fini, quello di aiutare i cittadini », togliendo così l'accento all'assistenza.

Dopo una certa elaborazione che ho cercato di operare con i funzionari del Ministero degli affari esteri incaricati, propongo il seguente testo:

« Articolo 1. — Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio stato di previsione della spesa, è autorizzato a concedere: *a*) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi ».

Qui si è aggiunta una categoria, perchè in realtà gli apolidi non possono essere parificati agli stranieri, ma rimangono esclusi, per questa loro stessa natura di apolidi, dalla possibilità di ottenere la cittadinanza. Purtroppo in questo campo del diritto non si sono realizzati dei grossi progressi, anzi si sono compiuti dei passi a ritroso, dei regressi e si sono create, per motivi di contrasto politico ed ideologico, delle categorie di persone che vengono private della cittadinanza originaria e non acquistano quella del paese in cui si sono stabilite, perchè non sono decorsi i termini necessari, perchè non sono stati prestati i giuramenti, non si conoscono le lingue e via dicendo e, quindi, restano degli apolidi che in sostanza l'Ita-

lia vuole aiutare nel campo della cultura e che, pertanto, bisogna espressamente nominare.

Il testo continua così: « nonchè a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro e i loro familiari conviventi ». Qui il Ministero ha suggerito di aggiungere: « e i loro familiari conviventi » perchè, difatti, il problema dell'emigrazione europea ed extra-europea riguarda proprio i familiari conviventi, in quanto coloro che vengono a condurre ricerche universitarie e a seguire corsi di perfezionamento sono i figli dei lavoratori che si trovano, ad esempio, in Germania, in Svizzera, in Belgio, per cui dobbiamo espressamente citarli.

Per quanto riguarda la lettera *b*), cioè cittadini italiani che si recano all'estero per gli scopi di cui alla lettera precedente, accetto il suggerimento del presidente Scelba di aggiungere: « quando il Ministero ne ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali ».

Al punto *c*), concernente i sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali, sempre che il Ministero sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi od intese, manterrei la locuzione: « ad istituzioni ed organismi internazionali » come suggerito dal Ministero, perchè nell'ambito dei vari accordi culturali sono comprese entità di collaborazione con l'estero che, in qualche caso, si diversificano un po' dall'istituzione, sono cioè aggiunte ad organismi come istituti universitari, senza avere una propria specifica personalità, mentre altre sono organismi veri e propri creati a scopo di cultura che, quindi, non potrebbero ricomprendersi di per sé nell'unico termine di organizzazione industriale. Siccome poi sono tutti decreti che vanno registrati alla Corte dei conti si vuole, abbondando, evitare che magari, a causa della parola che può sembrare restrittiva, il Ministero sia ostacolato nelle azioni.

La lettera *d*) riguarda i sussidi ad enti od istituzioni italiane. Qui, oltre che di enti, si parla di istituzioni, cioè di quel tipo di entità che possono non avere la personalità giuridica ed anche aventi sede all'estero come, ad esempio, istituti di cultura che perseguono

3^a COMMISSIONE37^o RESOCONTO STEN. (16 marzo 1976)

gli scopi di cui alla lettera a) o svolgono attività di appoggio od assistenza a favore di coloro che, non fruendo delle provvidenze previste alle lettere a) e b), vengono in Italia o, se cittadini italiani, si recano all'estero per gli scopi di cui alla lettera a). Qui i completamenti sono notevoli; non si parla più soltanto del concetto dell'assistenza, ma dell'appoggio, per spiegare che non si tratta di pura assistenza materiale, per cui l'appoggio può essere dato, per esempio, da alberghi della gioventù, da *colleges* universitari e da istituzioni come biblioteche nazionali.

Si pone anche una condizione, perchè, attraverso i sussidi a enti o istituzioni italiane anche operanti all'estero, potrebbe darsi che la stessa persona ammessa ai benefici diretti delle borse di studio potesse lucrare in più un'assistenza. Deve essere chiaro, invece, che o si ha già l'assistenza diretta oppure si può fruire dell'assistenza e dell'appoggio delle istituzioni che, come dicevo, hanno questo scopo dei sussidi.

Infine, è stata suggerita l'aggiunta di una ultima lettera e), che viene incontro alla nuova situazione di fatto dei cittadini italiani, anche residenti o dimoranti in Italia, che seguono corsi di perfezionamento post-universitario presso enti o istituzioni internazionali di cultura che hanno sede in Italia. Questi enti ed istituzioni internazionali di cultura che hanno sede in Italia allo stato attuale non hanno ancora delle dotazioni di borse di studio. Gli studenti che vogliono frequentarli si trovano, in pratica, nella situazione di cittadini in Italia che però frequentano enti o istituzioni che sono come all'estero. Dipenderà, evidentemente, dal Ministero non largheggiare troppo nei confronti di coloro che si trovano ad essere all'estero, diciamo così, potendosi appoggiare a casa propria. Ma siccome queste istituzioni spesso sono in luoghi distanti dalla residenza abituale, in pratica la spesa dell'appoggio e dell'assistenza può diventare ostacolo alla frequenza di queste istituzioni. Quindi, si prevede appunto alla lettera e) che possano fruire di premi, borse di studio e sussidi cittadini italiani, anche se residenti o dimoranti in Italia, che seguono corsi di perfezionamento post-universitario pres-

so enti o istituzioni internazionali aventi sede in Italia.

A questo punto, signor Presidente, io mi vorrei fermare per sentire il parere dei colleghi.

R U S S O . Non si ha l'impressione che si allarghi troppo?

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Questo, però, è quello che rende operativo il provvedimento.

R U S S O . E per i fondi?

O L I V A , *relatore alla Commissione.* I fondi ci sono; il Ministero li ha, per quel tanto che ogni anno riesce ad incrementare. Comunque, l'apertura verso i casi concreti che si presentano esigerebbe che ci fosse questa ampiezza e questo ventaglio di possibilità.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C A L A M A N D R E I . Signor Presidente, io non vorrei avere in alcun modo l'aria di voler prolungare l'esame di un disegno di legge; tuttavia, devo dire che, dovendo prendere una decisione in sede deliberante, di fronte a modifiche, tali probabilmente da non variare in alcun modo l'apprezzamento sostanzialmente positivo che la nostra parte aveva già espresso su questo provvedimento, che sono abbastanza articolate e molteplici, come abbiamo sentito dall'esposizione del relatore senatore Oliva, non mi sento francamente di esprimere al momento un parere senza avere a disposizione un testo dell'articolo emendato. Non so se altri commissari siano in possesso di un tale testo: io personalmente non lo sono.

Inoltre, mi permetto di chiedere se il parere della 7^a Commissione sia stato ricevuto sulla base di questo testo emendato, perchè ci sono delle implicazioni negli emendamenti su cui è necessario anche il parere della suddetta Commissione.

3^a COMMISSIONE37^o RESOCONTO STEN. (16 marzo 1976)

P R E S I D E N T E . Il parere della 7^a Commissione non è stato mai espresso ed i termini sono scaduti; nè è stato sottoposto un altro testo.

C A L A M A N D R E I . Nessuno certamente qui ha una intenzione del genere, ma non mi sentirei di sottoscrivere una sottrazione di fatto, chiamiamola così, di un testo in parte nuovo al parere di una Commissione che è competente per il parere.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, ritengo sia il caso di prendere atto dell'orientamento positivo ed è inutile guastare questa atmosfera. Devo dire che da molto tempo ho preparato queste modifiche e sinceramente pensavo che fossero state diramate, ma si vede che c'è stato un disguido. L'intenzione del relatore era appunto quella che questo testo venisse consegnato ai membri della Commissione; comunque un disguido può sempre verificarsi.

Pertanto, sarei del parere di esaurire la illustrazione del secondo articolo, anch'esso da emendare, e di spiegarne le ragioni. Dopo di che, se la Commissione lo riterrà opportuno, possiamo rimandare la discussione perchè i colleghi possano esaminare il testo che propongo.

P R E S I D E N T E . Senatore Calamandrei, è d'accordo?

C A L A M A N D R E I . Signor Presidente, sarei d'accordo, ma anche con l'aggiunta della richiesta di un parere della 7^a Commissione su questo nuovo testo.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Su questo punto mi rimetto perchè non è materia di mia competenza. A me pare che la materia rientri ampiamente in quella che la 7^a Commissione avrebbe potuto senz'altro esaminare; forse gli emendamenti che mi sono preso cura di studiare avrebbe dovuto suggerirli nel merito proprio la 7^a Commissione, perchè è essa l'interessata allo sviluppo di questa politica culturale del Ministero degli esteri. Personalmente, quindi, non vedo la necessità di un ulteriore

parere. Però, se si riterrà necessario chiedendo o sollecitarlo, mi rimetto alla decisione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Eventualmente, allora, bisognerà mandarle il nuovo testo dell'articolo 1.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* Dell'articolo 1 e dell'articolo 2. Anche quest'ultimo, infatti, risulta modificato, in un certo senso, proprio come logica conseguenza delle modifiche dell'articolo 1. E se il Presidente e i colleghi me lo permettono, passo ad illustrarlo.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

O L I V A , *relatore alla Commissione.* L'attuale legge prevede una triplice procedura per la diversa natura dei contribuiti: devono essere le rappresentanze diplomatiche italiane ad indicare i cittadini italiani residenti stabilmente all'estero che vengono in Italia per studiare; devono essere le rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le autorità competenti locali, qualora si tratti di cittadini stranieri; devono essere, infine, le commissioni interne, nominate dal Ministero degli affari esteri, a esprimere, caso per caso, con la partecipazione di professori universitari, il parere sulla concessione a enti o ad organismi, eccetera, di appoggio o di assistenza.

Tutto questo cozza contro determinate realtà; prima di tutto i rapporti culturali spesso subiscono dei grossi ritardi quando venga limitata l'indicazione e condizionata la scelta degli aspiranti a studi in Italia e venga riservata alle rappresentanze diplomatiche italiane. Queste, infatti, molte volte sono gravate da tanto lavoro e si trovano di fronte ad un complesso eccessivo di scelta, ma, soprattutto, spesso non hanno gli elementi culturali per giudicare: non si può far carico alle rappresentanze diplomatiche di avere criteri uniformi, nei singoli paesi, per giudicare, per esempio, quali siano i temi di ricerca scientifica cui il Ministero degli esteri intende obbedire.

Questa indicazione delle rappresentanze diplomatiche, perciò, nel nuovo testo, che mi permetto di proporre, diventa facoltativa; cioè il Ministero può chiedere il parere ma non deve attendere la designazione delle sue rappresentanze.

Per quanto riguarda l'intesa con le autorità competenti locali, è da dire che molte volte tali autorità (anche qui prescindendo da qualunque accenno ideologico perchè la situazione si ripete ovunque) erano le più proclivi a negare la possibilità ai propri cittadini di venire a studiare in Italia (pensiamo alla Grecia di qualche tempo fa, pensiamo alla Spagna, e via di seguito); molte volte cittadini greci, spagnoli, eccetera, si sono trovati a chiedere l'aiuto culturale, la borsa di studio al Ministero degli esteri, sapendo benissimo che se fosse occorsa l'intesa con le autorità competenti locali, questa intesa non ci sarebbe mai stata. Quindi il Ministero, se ha voluto operare, ha dovuto un po' forzare l'applicazione della legge.

Finalmente non si ritiene più opportuno che per dare un parere sulla concessione di sussidi ad enti od organizzazioni internazionali o italiane operanti all'estero debbano volta per volta essere costituite delle commissioni di professori universitari; basterà una commissione, la quale sia opportunamente articolata e che possa avere un panorama generale, perchè sembra irragionevole che ciascuna commissione quasi quasi sia formata per poter dire un sì o un no per ciascun caso. Vi deve essere una visione generale e programmata che non si può avere se non attraverso l'unificazione della commissione.

La mia proposta, pertanto, è che si dica: « Nella concessione delle provvidenze di cui alla lettera a) del precedente articolo, una quota adeguata dello stanziamento relativo (determinata all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri) è riservata ai familiari conviventi di lavoratori italiani dimoranti all'estero, nonchè ai cittadini stranieri che abbiano avuto un cittadino italiano tra i propri ascendenti fino al terzo grado, o siano stati precedentemente in possesso della cittadinanza italiana.

Viene sentita, occorrendo, la rappresentanza diplomatica italiana nel paese di provenienza ».

Al riguardo ho raccolto un voto espresso dalla Conferenza nazionale dell'emigrazione, la quale ha rilevato che è troppo difficile ai figli dei nostri emigranti del Sudamerica, degli Stati Uniti, farsi strada tra gli aspiranti alle borse di studio italiane; che alla fine venivano scartati proprio coloro i quali avevano maggiore interesse a venire in Italia a perfezionare i propri studi e la propria preparazione culturale.

R U S S O . I parenti cosa c'entrano?

O L I V A , *relatore alla Commissione.* I parenti c'entrano per l'interesse culturale che abbiamo di ristabilire i contatti a livello universitario con i nostri oriundi italiani. E questo, per esempio, nel Sudamerica, negli Stati Uniti o in Australia si avvera soltanto alla seconda o alla terza generazione. La generazione dei lavoratori, infatti, appena appena riesce a mettere insieme un gruzzolo e a stabilirsi nel paese; la seconda generazione qualche volta si vergogna un poco della sua origine migratoria, non è ancora stabilizzata; la terza generazione, invece, è quella che più facilmente rifluisce, una volta raggiunta la laurea, verso la formazione universitaria italiana.

Per tale ragione, all'articolo 2, proporrei di prevedere l'ipotesi — oltre dei familiari conviventi di lavoratori italiani dimoranti all'estero — dei cittadini stranieri che abbiano avuto un cittadino italiano tra i propri ascendenti fino al terzo grado, o siano stati precedentemente in possesso della cittadinanza italiana.

Si tratterebbe, infatti, di persone la cui naturalizzazione non si può considerare come un tradimento della nazionalità italiana, bensì quale mezzo per inserirsi nella civiltà locale del paese che li ospita.

Nell'articolo 2 da me proposto si precisa inoltre che « I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo precedente sono concessi su indicazione di una apposita Commissione, nominata di biennio

3^a COMMISSIONE37^o RESOCONTO STEN. (16 marzo 1976)

in biennio con decreto del Ministro degli affari esteri, che chiamerà a farne parte un congruo numero di professori universitari di ruolo delle varie discipline o gruppi di discipline. Alle sedute della Commissione avrà facoltà di assistere, con diritto di voto, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, a livello di dirigente generale ».

A questo punto non avrei altro da aggiungere se la vecchia legge che regola la materia non prevedesse un condizionamento dell'ammontare dei premi e dei sussidi da destinare agli italiani che vanno all'estero rispetto al totale dello stanziamento. La legge attuale stabilisce infatti — e la proposta governativa conferma che: « L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potrà superare, in nessun caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo ».

In altri termini, rispetto alla complessiva disponibilità di bilancio, si vorrebbe che non più del 15 per cento venisse destinato agli italiani che vanno all'estero mentre la maggior parte delle disponibilità stesse dovrebbero essere riservate agli stranieri o italiani residenti all'estero che vengono in Italia.

Non so se la Commissione condivide tale proporzione che invece, a mio avviso, è di grande sperequazione tra i due trattamenti. Comunque, che cosa è accaduto? Che dall'anno 1955, quando la legge venne approvata, per applicare questo ultimo capoverso si è sempre considerato non più un unico stanziamento ma due stanziamenti, di cui uno molto più ampio dell'altro e, nell'ambito di quello minore, si è realizzata la proporzione del 15 per cento.

Non sarebbe più giusto, questa è la domanda che pongo, trattandosi di capitoli diversi, che il Parlamento li approvasse autonomamente l'uno dall'altro? In proposito non ho pensato ancora a formulare nessuna modifica ma, in definitiva, mi sembrerebbe giusto abolire questo ultimo capoverso dell'articolo 2 in considerazione del fatto che, oramai, in seno al bilancio, è già attuata una certa proporzione tra capitolo destinato

agli stranieri che vengono in Italia e capitolo di spesa destinato agli italiani che vanno all'estero. Perché non può il Parlamento, anno per anno, definire qual è la giusta proporzione di spesa? Ci potrebbe infatti essere l'anno in cui in Italia vi è una particolare celebrazione che attira molti dall'estero; in questo caso sarebbe giusto incrementare lo stanziamento per facilitare l'afflusso di stranieri in Italia. Viceversa, vi potrebbe anche essere un interesse dell'Italia a sollecitare la ricerca scientifica, ad esempio, verso il paese A o B per cui, in quell'anno, si renderebbe necessario avere maggiori disponibilità di bilancio per questa voce.

In definitiva, ritengo che tutto questo risponda a ragionevoli criteri di programmazione dei quali ritengo il Governo dovrebbe tener conto per non trovarsi poi, al momento opportuno, impossibilitato ad intervenire.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda l'atteggiamento del Governo devo dire di essere senz'altro favorevole agli emendamenti proposti al testo in esame dal senatore Oliva nonché dal presidente Scelba. Non ho nulla in contrario neanche nei confronti della modifica soppressiva dell'onorevole relatore all'ultimo capoverso dell'articolo 2, della quale, tuttavia, riterrei opportuno dar comunicazione anche alla 7^a Commissione in modo che, nell'emanazione del suo parere, questa tenga conto anche di tale richiesta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, in accoglimento della proposta del senatore Calamandrei, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta in attesa che la Commissione istruzione possa esprimere il suo avviso sulle proposte di modifica.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,50.